

proposta di legge n. 72

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 22 dicembre 2005

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2005, N. 2
“NORME REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVORO”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge mira ad apportare dei correttivi di natura tecnica ad alcune disposizioni contenute nella legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2, in particolare quelle impugnate davanti alla Corte Costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (con ricorso dell'11 aprile 2005).

Tale impugnativa, ad avviso della Regione, scaturisce da una lettura non precisa delle norme della l.r. 2/2005; per agevolare la comprensione dell'effettiva ratio delle predette disposizioni, la presente proposta di legge introduce dei correttivi minimi che, senza alterarne l'impostazione e la filosofia di fondo, dovrebbero consentire agli interpreti ed agli operatori una loro migliore compren-

sione e addivenire alla cessazione della materia del contendere sulle norme medesime.

Oltre a questo intervento di natura strettamente tecnica, la presente proposta di legge adegua anche le disposizioni contenute nell'articolo 20 della l.r. 2/2005 alle innovazioni introdotte con la legge 14 maggio 2005, n. 80, la quale ha modificato in misura significativa l'ambito riservato alla potestà legislativa regionale.

Essendo prevista l'udienza della Corte Costituzionale per la discussione del suddetto ricorso entro il mese di aprile del 2006, è auspicabile che la presente modifica della l.r. 2/2005 entri in vigore prima di tale data e, pertanto, viene infine inserita la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 2/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole "diritto alla persona" sono sostituite dalle parole "diritto della persona".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 2/2005)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:

"4bis. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 2/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 2/2005 le parole "Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, escluse le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici," sono sostituite con le parole "Ferme restando le competenze riservate alle amministrazioni dello Stato dalla normativa statale vigente, le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,".

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 2/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 le parole "a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale" sono sostituite con le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 276/2003 dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale ai soggetti pubblici e privati che intendano svolgere le predette attività esclusivamente nel territorio regionale".

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 le parole "possono svolgere attività di intermediazione esclusivamente per i propri studenti, garantendo" sono sostituite con le parole "qualora svolgano l'attività di intermediazione devono garantire ai propri studenti".

Art. 5

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 2/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 2/2005 le parole "il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro" sono sostituite con le parole "la borsa continua nazionale del lavoro, tramite il nodo regionale costituito ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 276/2003".

Art. 6

(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 2/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 2/2005 le parole "le categorie dei soggetti svantaggiati destinatarie in via prioritaria, unitamente alla categoria dei disabili, degli interventi regionali" sono sostituite con le parole "le categorie dei soggetti destinatarie, in via prioritaria, degli interventi regionali di politica attiva".

2. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 2/2005 le parole "I soggetti autorizzati che intendano operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003" sono sostituite con le parole "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, i soggetti che intendano svolgere nel territorio regionale le attività di cui all'articolo 13 medesimo in regime di raccordo con le Province".

3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 2/2005 è sostituita dalla seguente:

"e) i criteri per la definizione, ai sensi del d.lgs. 181/2000 e della relativa disciplina regionale di attuazione, della congruità dell'offerta lavorativa".

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.